



# COMUNE DI BREME

PROVINCIA DI PAVIA



## CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

### REGOLAMENTO ACUSTICO

LUGLIO 2012

Il Tecnico competente in Acustica	Il Sindaco	Il Responsabile del Servizio Tecnico
<b>dott. ing. Claus Elisabetta</b>	<b>Berzero Francesco</b>	<b>arch. Binatti Doriana</b>

---

#### **SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA - dott. ing. Claus Elisabetta**

*Tecnico competente in acustica ambientale Regione Lombardia: D.G.R. n. 14067 del 05.12.2006*  
Via C. Battisti, 15 - 27036 Mortara (PV) - Tel. 0384.98319 Cell. 335.5456955 Fax 0384.320288  
e-mail. clauselisabettastudio@clim.it pec. elisabetta.claus@pec.ording.pv.it

**INDICE**

<b>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</b>	p. 3
Art. 1 FINALITA'	p. 3
Art. 2 FONDAMENTI NORMATIVI	p. 3
Art. 3 VALIDITA' DEL REGOLAMENTO	p. 3
Art. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	p. 3
Art. 5 FORME DI INQUINAMENTO ACUSTICO	p. 4
Art. 6 CONTROLLI E MISURE	p. 4
<b>TITOLO II CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO</b>	p. 6
Art. 7 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO	p. 6
Art. 8 VALORI LIMITE DI IMMISSIONE	p. 7
Art. 9 VALORI LIMITE DI EMISSIONE	p. 7
Art. 10 VALORI LIMITE DI ATTENZIONE	p. 7
Art. 11 VALORI LIMITE DI QUALITA'	p. 8
Art. 12 LIMITE DIFFERENZIALE	p. 8
<b>TITOLO III PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO</b>	p. 10
Art. 13 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE	p. 10
Art. 14 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELL'IMPRESA	p. 10
<b>TITOLO IV IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO</b>	p. 11
Art. 15 NUOVE ATTIVITA'	p. 11
Art. 16 VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO	p. 11
Art. 17 VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO	p. 12
Art. 18 REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI	p. 12
<b>TITOLO V ATTIVITA' TEMPORANEE</b>	p. 13
Art. 19 DEFINIZIONE	p. 13
Art. 20 ATTIVITA' SOGGETTE	p. 13
Art. 21 AUTORIZZAZIONE	p. 13
Art. 22 LIMITI ACUSTICI, ORARI E DEROGHE EVENTUALMENTE CONCEDIBILI ALLE ATTIVITA' TEMPORANEE	p. 15
Art. 23 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA	p. 16
Art. 24 ATTIVITA' TACITAMENTE AUTORIZZATE	p. 17
Art. 25 SUONO DELLE CAMPANE	p. 17
<b>TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>	p. 18
Art. 26 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	p. 18
Art. 27 SOSPENSIONE ATTIVITA'	p. 18
Art. 28 ORDINANZA DI REVOCA	p. 18
Art. 29 IMMEDIATA CESSAZIONE DI ATTIVITA' TEMPORANEA	p. 19
Art. 30 PROCEDIMENTI ED ATTIVITA' IN CORSO	p. 19
Art. 31 ENTRATA IN VIGORE	p. 19
Art. 32 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO	p. 19
<b>TITOLO VII SANZIONI</b>	p. 19
Art. 33 SANZIONI AMMINISTRATIVE	p. 19

## TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – FINALITÀ

La finalità del presente Regolamento Acustico Comunale sono:

1. stabilire le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune, della Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, al fine di garantire la tutela della cittadinanza dai fenomeni di inquinamento acustico. La zonizzazione acustica stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
2. applicare in modo ottimale la Zonizzazione acustica del territorio comunale, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle sorgenti fisse che producono tali alterazioni, delle attività rumorose temporanee, al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti;
3. dare corso all'attuazione, per quanto di competenza del Comune, alla disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico derivante dalle sorgenti mobili, dalle sorgenti fisse e dalle attività temporanee.

### Art. 2 - FONDAMENTI NORMATIVI

1. Il Regolamento Acustico Comunale contiene le norme per attuare quanto è previsto dalla Legge 26 Ottobre 1995, N° 447 "*Legge Quadro sull'inquinamento acustico*", dai decreti attuativi da essa richiamati e dalla Legge Regionale 10 Agosto 2001, N° 13 "*Norme in materia di inquinamento acustico*".
2. Il presente Regolamento è adottato dal Comune di Breme in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge N° 447/1995.

### Art. 3 – VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

L'osservanza delle norme riportate nel presente Regolamento è obbligatoria per tutti coloro che si trovano, anche temporaneamente, nel territorio Comune di Breme. L'Amministrazione Comunale provvede a vigilare in materia di tutela dall'inquinamento acustico mediante gli uffici preposti e mediante l'unità operativa dell'A.R.P.A. competente per il territorio.

### Art. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale il Regolamento comunale detta le norme per:

1. esercitare le funzioni amministrative di controllo di cui all'art. 14, comma 2, Legge n. 447/1995;

2. controllare, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1, lettera d, Legge n. 447/1995, il rispetto:
- a) della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
  - b) dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al precedente punto a);
  - c) dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
  - d) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 20 Aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
  - e) l'autorizzazione, anche in deroga, ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3 della Legge N° 447/1995, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente indicate da questo stesso Comune;
  - f) l'idoneità progettuale delle soluzioni proposte dai piani di risanamento acustico delle imprese, l'approvazione dei piani ed il controllo teso a verificare l'effettiva e puntuale esecuzione di tali piani.

Il Comune rilascia le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

## **Art. 5 – FORME DI INQUINAMENTO ACUSTICO**

Per i fini di cui al presente regolamento, l'inquinamento acustico è considerato nelle seguenti forme:

- a) inquinamento acustico esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto;
- b) inquinamento acustico interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi.

## **Art. 6 - CONTROLLI E MISURE**

1) Nell'ambito del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 Marzo 1998 sono stabilite:

- a) la strumentazione per il rilevamento del rumore e le disposizioni che ne regolano l'impiego;

- b) le modalità per la misurazione del rumore;
  - c) la presentazione dei risultati dei rilevamenti mediante la loro trascrizione in rapporto.
- 2) Il Comune si occupa di esercitare le funzioni amministrative e di effettuare e/o coordinare i controlli previsti dalla Legge avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).
  - 3) Il Comune può eseguire rilievi fonometrici con le proprie strutture tecniche e/o utilizzando il supporto tecnico dell'A.R.P.A., e/o dando incarico ad un proprio consulente di comprovata capacità tecnica (Tecnico Competente in Acustica Ambientale).
  - 4) In qualsiasi momento il Sindaco potrà disporre di effettuare verifiche sulle immissioni sonore provenienti dalle varie tipologie di attività di cui al presente Regolamento.

## TITOLO II: CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

### Art. 7 – CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune di Breme, contestualmente all'adozione del presente regolamento, si è dotato di classificazione acustica del territorio.
2. La cartografia relativa alla classificazione acustica del territorio comunale è consultabile presso gli uffici comunali. Le mappe 1:5.000 ed 1:2.000 della classificazione acustica del territorio sono parte integrante del presente Regolamento comunale.
3. Le modificazioni alla classificazione acustica comunale sono da effettuarsi sui criteri base definiti dalla Regione Lombardia (art. 4, comma 1, lettera a), Legge n. 447/1995) con atto deliberativo del Consiglio Comunale, quando per effetto di nuovi insediamenti o di modifiche di quelle esistenti, le caratteristiche di una o di più zone risultino modificate in misura tale da rendere necessaria l'attribuzione alle stesse di classificazioni diverse.
4. Si riporta in seguito la descrizione delle classi acustiche:

<b>CLASSE I</b>	<b>aree particolarmente protette:</b> rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
<b>CLASSE II</b>	<b>aree destinate a uso prevalentemente residenziale:</b> rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
<b>CLASSE III</b>	<b>aree di tipo misto:</b> rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
<b>CLASSE IV</b>	<b>aree di intensa attività umana:</b> rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie
<b>CLASSE V</b>	<b>aree prevalentemente industriali:</b> rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni

<b>CLASSE VI</b>	<b>aree esclusivamente industriali:</b> rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi
------------------	---

### Art. 8 – VALORI LIMITE DI IMMISSIONE

I valori limite assoluti di immissione delle "classi" di territorio sono di seguito riportati:

DEFINIZIONE DELLE CLASSI	LAeq,d dB(A) DIURNO	LAeq,n dB(A) NOTTURNO
Classe I. Aree particolarmente protette.	50	40
Classe II. Aree prevalentemente residenziali.	55	45
Classe III. Aree di tipo misto.	60	50
Classe IV. Aree di intensa attività umana.	65	55
Classe V. Aree prevalentemente industriali.	70	60
Classe VI. Aree esclusivamente industriali.	70	70

### Art. 9 – VALORI LIMITE DI EMISSIONE

I valori limite assoluti di emissione delle "classi" di territorio sono di seguito riportati:

DEFINIZIONE DELLE CLASSI	LAeq,d dB(A) DIURNO	LAeq,n dB(A) NOTTURNO
Classe I. Aree particolarmente protette.	45	35
Classe II. Aree prevalentemente residenziali.	50	40
Classe III. Aree di tipo misto.	55	45
Classe IV. Aree di intensa attività umana.	60	50
Classe V. Aree prevalentemente industriali.	65	55
Classe VI. Aree esclusivamente industriali.	65	65

### Art. 10 – VALORI LIMITE DI ATTENZIONE

1. I valori di attenzione, finalizzati all'adozione dei piani di risanamento acustico, sono quelli definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
2. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:
  - a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
  - b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente decreto.

Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

3. I limiti di attenzione non si applicano nelle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.

### Art. 11 – VALORI LIMITE DI QUALITÀ

In seguito alla classificazione in zone del territorio vengono stabiliti i seguenti limiti di qualità, diurni e notturni, massimi in assoluto ammissibili, cui si vuole giungere nel medio e lungo periodo, in base alle tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili:

DEFINIZIONE DELLE CLASSI	LAeq,d dB(A) DIURNO	LAeq,n dB(A) NOTTURNO
Classe I. Aree particolarmente protette.	47	37
Classe II. Aree prevalentemente residenziali.	52	42
Classe III. Aree di tipo misto.	57	47
Classe IV. Aree di intensa attività umana.	62	52
Classe V. Aree prevalentemente industriali.	67	57
Classe VI. Aree esclusivamente industriali.	70	70

### Art. 12 – LIMITE DIFFERENZIALE

1. Per tutte le classi acustiche in cui è suddiviso il territorio comunale, ad eccezione della classe VI, oltre ai limiti di zona massimi in assoluto ammissibili, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e il livello equivalente del rumore residuo (criterio differenziale):
  - 5 dB(A) durante il periodo diurno
  - 3 dB(A) durante il periodo notturno
2. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico. Le misure vengono effettuate secondo le indicazioni tecniche di cui al D.M. 16 Marzo 1998.
3. Fatto salvo quanto riportato al comma 1 del presente articolo e dal Decreto Ministeriale sopra menzionato, il criterio del limite differenziale non si applica:
  - alla rumorosità prodotta dagli impianti di produzione a ciclo continuo;



- alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
  - alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
4. Le disposizioni relative al limite differenziale non si applicano inoltre nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
  - se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

**TITOLO III: PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO****Art. 13 - PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE**

1. Nel caso si rilevi il superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 6 del DPCM 14/11/1997, il Comune di Breme predispone ed adotta un Piano di Risanamento Acustico Comunale (art. 6, comma 1, lettera c), Legge N° 447/1995). Tale Piano recepisce i Piani di Risanamento Acustico delle Imprese approvati dallo stesso Comune ed ha la finalità di conseguire l'obiettivo dei VALORI DI QUALITA' di cui sopra.
2. Fanno parte del Piano Comunale di Risanamento Acustico i Piani Pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, quali linee ferroviarie, autostrade e strade statali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera i) della Legge N° 447/1995.
3. Responsabile del Piano di Risanamento Acustico Comunale è l'Ufficio Tecnico Comunale che coordina gli interventi che coinvolgono gli altri servizi comunali.

**Art. 14 - PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELL'IMPRESA**

1. Tutte le Imprese e/o attività devono verificare la rispondenza dei valori delle proprie emissioni con i limiti di immissione ed emissione, relativamente alla zona acustica ove è ubicata l'impresa o l'attività medesima.
2. Le Imprese che non rispettano i limiti di immissione, di emissione e di criterio differenziale devono predisporre un Piano di Risanamento Acustico.
3. Le verifiche ed i Piani di Risanamento Acustico di cui al comma precedente devono essere redatti da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale in conformità ai criteri stabiliti dalla DGR n. VII/6906 del 16/11/2001. Il Piano di Risanamento Acustico, in particolare, deve contenere una descrizione dettagliata delle misure di contenimento acustico ed i tempi di realizzazione degli interventi.
4. La documentazione relativa al Piano di Risanamento Acustico delle Imprese deve essere trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale al fine del rilascio del relativo nullaosta.

**TITOLO IV: IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO****Art. 15 - NUOVE ATTIVITA'**

1. Le nuove attività, meglio descritte nel successivo art. 16, che determinano innalzamento dei livelli di rumorosità, sono obbligate, ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995, a produrre una Valutazione previsionale d'Impatto Acustico.
2. Tutte le nuove attività la cui natura comporti particolari esigenze di protezione acustica, meglio descritte nel successivo art. 17, sono obbligate, ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995, a produrre una Valutazione previsionale di Clima Acustico.

**Art. 16 - VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO**

1. Ai sensi dell'articolo 8 comma 4 della Legge 447/95, dovranno documentare il rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico mediante Valutazione previsionale d'Impatto Acustico tutti i progetti che prevedono la realizzazione, la modifica o il potenziamento di:
  - a) impianti industriali e/o artigianali;
  - b) discoteche;
  - c) impianti sportivi e/o ricreativi;
  - d) le attività produttive, commerciali, di servizio, i circoli privati ed i pubblici esercizi;
  - e) postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
2. Sono tenuti a predisporre un'adeguata documentazione di impatto acustico i soggetti titolari di progetti (Amministrazione Comunale compresa) relativi alla realizzazione, alla modifica e al potenziamento delle seguenti opere:
  - strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285: autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento e di quartiere, strade locali;
  - Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
3. La relazione di cui al comma precedente deve essere firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (art. 2 della Legge N° 447/1995).
4. La Valutazione previsionale d'Impatto Acustico deve essere realizzata secondo i criteri contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/8313 del 8/3/2002.
5. Il rilascio dei provvedimenti che abilitano all'utilizzo dei suddetti immobili o infrastrutture e dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività produttive è subordinato alla Verifica del rispetto dei valori delle emissioni sonore indicate in fase di Valutazione previsionale d'Impatto Acustico, oltre ai limiti della classificazione acustica comunale. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, l'Impresa è obbligata a presentare un Piano di Risanamento Acustico (art. 7 del presente Regolamento).

6. Le documentazioni di Valutazione e di Verifica devono essere trasmesse all'Ufficio Tecnico Comunale al fine del rilascio del relativo nulla-osta.

### **Art. 17 - VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO**

1. Dovranno documentare il rispetto delle esigenze di protezione acustica delle aree interessate mediante Valutazione previsionale del Clima Acustico tutti i progetti che prevedono la realizzazione, la modifica o il potenziamento di:
  - a) scuole ed asili nido;
  - b) ospedali;
  - c) case di cura e di riposo;
  - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere elencate nel precedente art. 16 comma 1.
2. La Valutazione di Clima Acustico deve essere realizzata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
3. La documentazione di Valutazione di Clima Acustico deve essere trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale, che provvede a inviarla all'A.R.P.A. competente per il territorio per il parere di competenza.
4. Il Responsabile del Procedimento, in seguito al parere negativo dell'A.R.P.A. diniega il rilascio della concessione edilizia, licenza od autorizzazione all'attività.

### **Art. 18 - REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI**

1. Tutte le nuove costruzioni edilizie devono presentare caratteristiche acustiche passive tali da salvaguardare la qualità della vita all'interno degli ambienti abitativi.
2. I requisiti acustici passivi degli edifici sono determinati dal D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*" e dalla Legge Regionale 10 Agosto 2001, n. 13 "*Norme in materia di inquinamento acustico*" e relative successive modificazioni e integrazioni.
3. I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui al comma 2.
4. I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui al comma 2.

## TITOLO V: ATTIVITÀ TEMPORANEE

### Art. 19 - DEFINIZIONE

1. Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili costituita da lavori, manifestazioni o spettacoli che si svolga in aree o siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori, misurati come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (LeqA) ad 1 (un) metro di distanza dalla parte più rumorosa della sorgente, superiori ad 80 dB(A).
2. Tutte le attività rumorose temporanee devono essere autorizzate; la mancanza di autorizzazione presuppone la sospensione dell'attività.

### Art. 20 – ATTIVITÀ SOGGETTE

1. Sono sottoposte a preventiva autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose, le seguenti attività temporanee, le quali, durante il loro esercizio, comportino l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o vengano a modificare il clima acustico di una determinata zona:
  - Cantieri edili e stradali
  - Manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi
  - Feste popolari, patronali, politiche effettuate all'aperto
  - Luna park e circhi
  - Manifestazioni politiche e religiose effettuate all'aperto
  - Concerti all'aperto
  - Mercati e vendite ambulanti
  - Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli circolanti
  - Utilizzo di macchine agricole nel periodo notturno
  - Spettacoli pirotecnici

### Art. 21 - AUTORIZZAZIONE

1. I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose temporanee devono presentare istanza all'Ufficio Tecnico Comunale. Tale istanza deve essere firmata dal titolare ovvero dal legale rappresentante o dal responsabile dell'attività con allegata la seguente documentazione:
  - dati anagrafici del titolare ovvero del legale rappresentante o del responsabile dell'attività;

- descrizione dell'attività;
  - durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa;
  - caratterizzazione acustica della zona prima dell'inizio dell'attività (da documentare tramite l'esecuzione di misure o l'utilizzo di dati ovvero per interpolazione, mediante modelli matematici, degli stessi); la caratterizzazione acustica dell'area dovrà riferirsi all'intero periodo della giornata tipo in cui sarà esercitata l'attività temporanea;
  - elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati nonché i livelli sonori emessi dagli stessi; l'elenco deve riportare il livello di potenza sonora o, quanto meno, il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A ( $L_{eqA}$ ) misurato a non meno di 1 metro rispetto alla parte più rumorosa della sorgente;
  - l'entità del superamento dei limiti di zona;
  - limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata per ognuna delle attività previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A;
  - descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
  - pianta dettagliata ed aggiornata dell'area con le relative indicazioni toponomastiche, identificazione dell'area in cui si svolgerà l'attività rumorosa e degli edifici di civile abitazione più esposti.
2. I dati di cui al punto precedente dovranno essere contenuti in un'apposita relazione, allegata all'istanza redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (art. 2, Legge N° 447/1995).
3. Il Responsabile del servizio, autorizza l'esercizio dell'attività temporanea, previa valutazione favorevole della documentazione tecnica prodotta dal richiedente, da trasmettere al Comune in allegato a specifica istanza.
4. L'autorizzazione sarà emanata entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza. Passato tale termine l'autorizzazione è da ritenersi concessa in termini provvisori (principio del "silenzio-assenso"), nei giorni feriali, nelle fasce orarie e coi limiti di cui alla seguente Tabella:

<b>Fascia oraria</b>	<b>Limite massimo di immissione in facciata dell'edificio più esposto</b>	<b>Limite massimo di immissione dell'edificio più esposto a finestre chiuse</b>
08:00 - 09:00	70,0 dB(A)	50,0 dB(A)
09:00 - 12:00	80,0 dB(A)	50,0 dB(A)
13:00 - 15:00	70,0 dB(A)	50,0 dB(A)
15:00 - 18:00	80,0 dB(A)	50,0 dB(A)
18:00 - 19:00	70,0 dB(A)	50,0 dB(A)

5. L'Ufficio Tecnico Comunale potrà prevedere e/o successivamente richiedere che il soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione in deroga proceda, tramite un proprio Tecnico Competente in Acustica (art. 2, Legge N° 44 7/1995) all'esecuzione di rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate dal provvedimento autorizzativo. L'esito dei rilievi e le eventuali osservazioni ed indicazioni per una migliore gestione acustica dell'attività temporanea, formulate dal Tecnico Competente, dovranno essere comunicate all'Ufficio tecnico comunale. I rilevamenti acustici finalizzati a verificare il rispetto dei limiti saranno effettuati per un tempo di misura (Tm) rappresentativo del periodo massimo di disturbo determinato dall'attività temporanea.
6. Se gli accorgimenti tecnici e procedurali di cui al precedente punto non saranno ritenuti adeguati per limitare le emissioni rumorose dell'attività temporanea, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà ad indicare nell'autorizzazione tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per il contenimento delle immissioni di rumore, realizzazione di interventi di bonifica, ritenute utili anche in relazione all'ubicazione dell'attività temporanea.
7. Dovranno essere rispettate, inoltre, le eventuali ulteriori prescrizioni emanate in via d'urgenza, da parte degli organi di controllo.

#### **Art. 22 – LIMITI ACUSTICI, ORARI E DEROGHE EVENTUALMENTE CONCEDIBILI ALLE ATTIVITÀ TEMPORANEE**

1. Nella seguente Tabella vengono riportati per ciascuna attività a carattere temporaneo gli orari entro cui è concessa l'attivazione di macchinari o dispositivi rumorosi, il limite massimo di immissione ammissibile, il limite massimo che può essere concesso in deroga:

<b>Tipo di attività</b>	<b>Orari di esercizio</b>	<b>Limite massimo di immissione</b>	<b>Limite massimo di immissione in deroga</b>
Cantieri edili e stradali	Dalle 7.00 alle 12.30 (in linea generale) Dalle 15.00 alle 19.00 (estate) Dalle 14.00 alle 18.00 (inverno) Sabato pomeriggio e domenica esclusi	70 dB(A)	85 dB(A)
Manifestazioni sportive al di fuori degli impianti sportivi	Dalle 7.00 alle 18.00	70 dB(A)	--
Luna park e circhi	Dalla Domenica al giovedì fino alle 23.00 Venerdì e Sabato fino alle 24.00	Limiti della Classe V	--
Manifestazioni politiche, religiose e culturali	Dalle 7.00 alle 12.30 Dalle 14.00 alle 23.00	70 dB(A)	--

<b>Tipo di attività</b>	<b>Orari di esercizio</b>	<b>Limite massimo di immissione</b>	<b>Limite massimo di immissione in deroga</b>
Feste popolari, sagre, feste politiche	Dalla Domenica al Giovedì fino alle 23.00 Venerdì e Sabato fino alle 24.00	70 dB(A)	80 dB(A)
Mercati e vendite ambulanti	Dalle 6.30 alle 18.00 (periodo invernale) Dalle 6.30 alle 19.00 (periodo estivo)	70 dB(A)	--
Annunci pubblicitari sonori	Dalle 8.00 alle 12.00 Dalle 14.00 alle 18.00	70 dB(A)	--

2. È facoltà del Responsabile del servizio consentire (ed in ogni caso si tratta di determinazioni di carattere straordinario) limiti di immissione per le attività temporanee superiori a quelli riportati nell'ambito della 4ª colonna della suddetta Tabella.
3. È facoltà del Responsabile del servizio consentire lo svolgimento di attività temporanee in un numero massimo di 10 (dieci) eventi in un anno solare senza che il gestore dell'attività richieda Autorizzazione come previsto all'art. 21 del presente Regolamento.

### **Art. 23 – AUTORIZZAZIONE IN DEROGA**

1. La richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti massimi di immissione stabiliti dall'articolo precedente è presentata al comune almeno 20 giorni prima rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza diretta al Sindaco e corredata da una relazione illustrativa di:
  - macchinari, attrezzature, strumenti, impianti che si intendono utilizzare;
  - tipologie di sorgenti sonore presenti;
  - dislocazione delle sorgenti sonore nelle aree di pertinenza su planimetria in scala adeguata;
  - livelli di immissione sonora che presumibilmente verranno raggiunti;
  - livelli di immissione sonora in deroga che si intende richiedere;
  - orari di esercizio, diurni e notturni, dell'attività temporanea;
  - orari di esercizio delle sorgenti sonore rilevanti;
  - durata dell'attività temporanea.
2. Nell'istanza dovranno essere precisati i limiti di immissione sonora e di emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale; dovrà essere inoltre allegato un estratto del piano con indicazione dell'ubicazione dell'attività.



**Art. 24 - ATTIVITÀ TACITAMENTE AUTORIZZATE**

1. Sono tacitamente autorizzate ed esentate dalla presentazione dell'istanza tesa al rilascio dell'autorizzazione in deroga:

- le manutenzioni all'interno di edifici;
- tutte quelle attività con caratteristiche occasionali, non contemplate esplicitamente nel presente Regolamento, quali ad esempio i lavori di giardinaggio, i lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni e l'esercizio di hobby; queste attività sono consentite anche il Sabato e nei giorni festivi dalle ore 08,00 alle ore 20,00, sempre alla condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali di contenimento acustico per la limitazione del disturbo;
- manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, a carattere benefico, processioni religiose che di norma terminino entro le ore 24,00;
- i lavori di pronto intervento urgenti ed inderogabili, adottando comunque gli accorgimenti tecnici di contenimento acustico. L'urgenza degli interventi esclude i vincoli degli orari e dei limiti da rispettare; in ogni caso superata la fase d'urgenza valgono i limiti temporali ed acustici riportati in questo Regolamento.

**Art. 25 - SUONO DELLE CAMPANE**

Il suono delle campane non può durare oltre due minuti primi per ogni ciclo di rintocchi, e tra un ciclo di rintocchi e quello successivo deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore ai dieci minuti primi. L'intensità del suono di ciascun rintocco dovrà essere calibrata in modo da non superare i valori limite assoluti di immissione consentiti dalla zonizzazione comunale per l'ambiente esterno aumentati di 10 dB(A) nella zona di appartenenza del campanile; la misura dovrà essere effettuata all'esterno dei locali sensibili più vicini, per un intervallo di tempo triplo della durata del suono delle campane. E' facoltà del sindaco concedere deroghe ai limiti su esposti. Salvo i casi di deroga, è proibito l'uso delle campane nel periodo notturno.

**TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****Art. 26 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

Il caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o ambientale, il Sindaco può ordinare con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

**Art. 27 - SOSPENSIONE DI ATTIVITA'**

1. Qualora l'attività che dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti di cui al presente Regolamento e a quelli concessi in deroga, sia stata preventivamente diffidata e continui a non rispettare le norme contenute nella normativa vigente e nel presente Regolamento, il Sindaco con propria ordinanza provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività.
2. Con tale ordinanza il Sindaco può dare mandato agli Uffici Comunali che hanno rilasciato altre licenze o autorizzazioni a provvedere alla loro eventuale revoca.

**Art. 28 - ORDINANZA DI REVOCA**

1. Anche se i livelli sonori rilevati rientrano nei limiti massimi derogabili stabiliti dal presente Regolamento, ma per particolari condizioni locali della popolazione viene riscontrato che tali immissioni recano comunque grave disagio, il Comune può procedere:
  - a) alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga ai limiti previsti dal presente Regolamento; le immissioni sonore dovranno pertanto essere ricondotte ai limiti massimi stabiliti per quella zona;
  - b) alla modifica dell'autorizzazione concessa per l'immissione sonora stabilendo limiti più restrittivi rispetto a quelli massimi derogabili. Per l'emissione del provvedimento di revoca o modifica dovranno comunque essere tenuti presenti i seguenti criteri:
    - classificazione acustica;
    - livello differenziale;
    - eventuali altri controlli in cui si è verificato il superamento dei limiti prescritti;
    - disagio causato alla popolazione.
2. In caso di superamento dei limiti massimi previsti dal presente Regolamento, verificati dal competente Ufficio Comunale o dall'A.R.P.A., il Comune può provvedere, senza preventiva diffida, alla revoca immediata dell'autorizzazione concessa. Per l'emissione del provvedimento di revoca dovranno essere valutati i seguenti criteri:
  - la misura del valore del superamento dei limiti prescritti;

- la durata del superamento;
- l'area di destinazione d'uso del territorio;
- altri controlli in cui si è verificato il superamento dei limiti prescritti;
- disagio causato alla popolazione.

### **Art. 29 - IMMEDIATA CESSAZIONE DI ATTIVITÀ TEMPORANEA**

Nel caso in cui l'autorità di controllo accerti da parte di attività temporanee il superamento dei limiti di Legge in mancanza della necessaria autorizzazione, l'Ufficio Tecnico Comunale emette ordinanza di immediata cessazione dell'attività rumorosa fino alla sua regolarizzazione.

### **Art. 30 – PROCEDIMENTI ED ATTIVITÀ IN CORSO**

Le attività temporanee di cui al Titolo V del presente Regolamento che, alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso, non abbiano presentato domanda di autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose, devono presentare istanza al Sindaco entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

### **Art. 31 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sentito il parere dell'A.R.P.A. competente per il territorio.
2. La Giunta Comunale assicura la sua diffusione agli uffici e servizi, agli organi di decentramento e partecipazione, agli ordini professionali tecnici interessati, alle associazioni delle imprese industriali, e alla cittadinanza intera.

### **Art. 32 - AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento viene aggiornato da nuove disposizioni legislative che modifichino, integrino, completino le disposizioni contenute nel presente Regolamento. Qualsiasi prescrizione del N.T.A. che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative viene automaticamente a decadere.

## **TITOLO VII: SANZIONI**

### **Art. 33 - SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Chiunque non ottemperi a quanto stabilito dalle vigenti normative emanate dalle autorità competenti e dalle disposizioni specifiche richiamate nell'ambito del presente documento in materia di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, è punito secondo quanto stabilito all'art. 10 della L. 26/10/1995 n. 447. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale.